

STUDIO LEGALE
AVV. MARCO DI PIETRO
Via Ottaviano, 9, 00192 Roma
(St. Legale Avv. Salvatore Russo)
Tel. 3807518790 - Fax 0950940282
Email: avvdipietro@gmail.com
Pec: marco.dipietro@pec.ordineavvocaticatania.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA
RICORSO
CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI

Per i Sigg.ri:

1. **CAMPANELLA LUDOVICA** nata a BENEVENTO (BN), il 08.10.1991, C.F. CMPLVC91R48A783Y;
2. **CASILLO ELISA** nata a SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA), il 14.06.1975, C.F. CSLLSE75H54H931I;
3. **MUSURUCA GRAZIA** nata a CUNEO (CN), il 16.12.1967, C.F. MSRGRZ67T56B111L;
4. **PUZONE BIFULCO DAVIDE** nato a Napoli il 23.01.1988, C.F. PZNDVD88A23F839T;
5. **VOSSIO ANNA KATIA** nata a GALLIPOLI (LE), il 02.05.1975, C.F. VSSNKT75E42D883V, tutti rappresentati e difesi, giuste procure redatte su foglio separato da intendersi materialmente congiunte al presente atto, dall'Avv. Marco Di Pietro, C.F. DPTMRC77R28C351V, PEC marco.dipietro@pec.ordineavvocaticatania.it, con studio in Catania, Via Vincenzo Giuffrida, 107/A, fax 095.0940282, elettivamente domiciliati in Roma nella Via Ottaviano, 9 presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo

- RICORRENTI

CONTRO

- **IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A;
- **DIREZIONE GENERALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA**

EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A.

- **GLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI** per la Lombardia e la Toscana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*;

- **RESISTENTI**

E NEI CONFRONTI DI

- **Sig. URSETTA FRANCESCO**, nato a Milano (MI) il 18.12.1986, residente in VIMODRONE (MI), CAP. 20090, Via Carducci, 47, C.F. RSTFNC86T18F205T (controinteressato Regione Lombardia)
- **Sig.ra SIMCICH TIZIANA**, nata a Acqui Terme (AL) il 04.04.1962, residente in Casella (GE), CAP. 16015, Piazza Passadore, 7, C.F. SMCTZN62D44A052C (controinteressato Regione Toscana)

- **CONTROINTERESSATI**

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

- **Dell'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso finalizzato all'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018 ed al Decreto del Direttore Generale del 20 dicembre 2018**, già pubblicato da parte dell'USR del Toscana il giorno 19.05.2020, m_pi.AOODRTO.REGISTRO UFFICIALE(U).0004528.19-05-2020 nella parte in cui tali elenchi non contemplano i ricorrenti Casillo, Musuruca e Puzone Bifulco, i quali hanno superato la preselezione ed hanno partecipato alle prove scritte conseguendo un punteggio uguale o superiore a 18/30 ma inferiore a 21/30 nelle prima prova, senza la valutazione della seconda prova;
- **Dell'elenco degli ammessi alla orale del concorso finalizzato all'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018 ed al Decreto del Direttore Generale del 20 dicembre 2018**, già pubblicato da parte dell'USR del Lombardia il giorno 09.06.2020, m_pi.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).00011457.09-06-2020 nella parte in cui tali elenchi non contemplano i ricorrenti Vossio e Campanella, i quali hanno superato la preselezione ed hanno partecipato alle

prove scritte conseguendo un punteggio uguale o superiore a 18/30 ma inferiore a 21/30 nelle prima prova, senza la valutazione della seconda prova;

- **Quale atto presupposto seppur non immediatamente lesivo**, del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018, recante le disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), nella parte in cui all'art. 7 prevede che nel caso in cui un candidato riporti un punteggio inferiore a 21/30 nella prova di cui all'art. 5 comma 1 lett. a) non si procede alla correzione della prova teorico-pratica e nella parte in cui non prevede l'accesso alla prova orale per i candidati che abbiano riportato un punteggio di 21/30 quale media aritmetica del punteggio delle prove in cui è articolata la prova scritta;
- **Quale atto presupposto**, seppur non immediatamente lesivo **del Bando di Concorso** di cui al Decreto del Direttore Generale del 20 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 in data 28.12.2018, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di duemila e quattrocento posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, nella parte in cui all'articolo 13, comma 4 prevede che nel caso in cui il candidato riporti un punteggio inferiore a 21/30 nella prova di cui all'art. 13 comma 1 lett. a) non si procede alla correzione della prova teorico-pratica e nella parte in cui non prevede l'accesso alla prova orale per i candidati che abbiano riportato un punteggio di 21/30 quale media aritmetica del punteggio delle prove in cui è articolata la prova scritta;
- **nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale ancorché ignoto ai ricorrenti;**

PER LA DECLARATORIA, IN VIA CAUTELARE

del diritto dei ricorrenti ad ottenere la correzione della seconda prova scritta;
dell'ammissione agli orali con riserva, anche con prove suppletive, dei ricorrenti, nelle more della correzione della seconda prova, ferma restando lo scioglimento nella misura in cui i ricorrenti conseguiranno un punteggio di 21/30 quale media aritmetica delle prove scritte;

in via subordinata, del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi, in ipotesi di conseguimento di un punteggio 21/30 quale media aritmetica all'esito delle due prove scritte, alla prova orale del concorso finalizzato all'accesso al profilo

professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), cui al **Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018 ed al Decreto del Direttore Generale del 20 dicembre 2018;**

PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di correzione della seconda prova scritta e di ammissione dei ricorrenti a partecipare alla prova orale di cui al detto concorso finalizzato all'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) cui al **Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018 ed al Decreto del Direttore Generale n. 2015 del 20 dicembre 2018** e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Tutti i ricorrenti hanno partecipato alle prove scritte di accesso al concorso finalizzato all'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), come riportato nella seguente tabella.

| Nome del ricorrente | Regione in cui svolge il concorso | Punteggio ottenuto Prima prova | Punteggio ottenuto seconda prova |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| VOSSIO ANNA KATIA , nata a GALLIPOLI (LE), il 02/05/1975, C.F. VSSNKT75E42D883V | LOMBARDIA | 19 | Non corretta |
| CAMPANELLA LUDOVICA , nata a BENEVENTO (BN), il 08/10/1991, C.F. Cmplvc91R48A783Y | LOMBARDIA | 18 | Non corretta |
| CASILLO ELISA , nata a SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA), il 14/06/1975, C.F. CSLSE75H54H931I | TOSCANA | 18,5 | Non corretta |
| MUSURUCA GRAZIA , nata a CUNEO (CN), il 16/12/1967, C.F. MSRGRZ67T56B111L | TOSCANA | 18 | Non corretta |
| PUZONE BIFULCO DAVIDE , nato a NAPOLI (NA), il 23/01/1988, C.F. PZNDVD88A23F839T | TOSCANA | 19.5 | Non corretta |

Tutti i ricorrenti hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 18/30 ma inferiore a 21/30 nella prima prova scritta, e pertanto non si è proceduto alla

correzione della seconda prova scritta, con conseguente automatica esclusione dalla prova orale.

Ciò in quanto l'art. 13 comma 4 del Bando prevede che *“La Commissione procede, prioritariamente, per ciascun candidato, alla correzione della prova di cui al comma 1, lett. A). Nel caso in cui il candidato riporti un punteggio nella predetta prova inferiore a 21, non si procede alla correzione della prova teorico-pratica. Accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, in ciascuna delle prove un punteggio di almeno 21/30”*

Analoga previsione era contenuta nell'art. 7 del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018.

È dunque, del tutto evidente **l'assoluta omogeneità delle posizioni dei singoli ricorrenti**, tutti accomunati, dopo aver superato i test preliminari di accesso al concorso per l'accesso al profilo di DSGA, ed avere svolto le prove scritte dall'identica condizione, consistente:

- nell'aver raggiunto **un punteggio eguale o superiore alla sufficienza nelle prove corrette ma inferiore a 21/30;**
- e nel **non essere aver ottenuto, tuttavia, la correzione della seconda prova scritta, con conseguente automatica esclusione dalla fase orale della selezione per cui è causa;**

Tutti ricorrenti chiedono la correzione della seconda prova scritta e l'ammissione alle prove orali adducendo, come **comune motivo di impugnazione** l'illegittimità degli atti impugnati nelle parti in cui non prevedono la correzione della seconda prova scritta in ipotesi di conseguimento di un punteggio inferiore a 21/30 nella prima prova scritta, nonché l'ammissione alla successiva prova orale dei candidati che nelle prove scritte abbiano ottenuto un punteggio di 21/30 quale media aritmetica delle prove in cui si articola la prova scritta.

Infine, per allontanare qualsiasi sospetto di conflitto di interessi tra i ricorrenti, occorre precisare che essi **non agiscono al fine dell'accertamento dell'utile collocazione nella graduatoria finale**, circostanza questa che dipenderà dall'esito delle prove concorsuali per cui è causa.

I ricorrenti, infatti, **chiedono semplicemente di poter partecipare alle prove scritte orali della selezione per cui è causa.**

* * *

Prima di esporre analiticamente i **motivi in diritto** del ricorso, appare opportuno soffermarci brevemente su alcune

QUESTIONI PRELIMINARI

A. SULLA TEMPESTIVITÀ DEL RICORSO E SULL'INSUSSISTENZA DI UN ONERE DI IMMEDIATA IMPUGNAZIONE DEL BANDO.

L'interesse ad agire con il presente ricorso scaturisce dalla comunicazione – avvenuta con la pubblicazione sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in data 19.05.2020 e per la Lombardia, in data 09.06.2020 – di esclusione dall'elenco degli ammessi alle prove orali del concorso per cui è causa dei candidati che, così come i ricorrenti, in esito allo svolgimento delle prove scritte, hanno conseguito un punteggio inferiore a 21/30 in una delle prove scritte; atti di esclusione, quest'ultimi, affetti da illegittimità derivata in quanto formulati in diretta applicazione di una clausola del bando e del decreto ministeriale inficiate dai vizi invalidanti che saranno in seguito meglio esplicitati.

Ora, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire dalla **prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato.**

Ne consegue, così come è stato più volte rilevato dalla giurisprudenza, che **l'onere di immediata impugnazione del bando di concorso non sussiste** laddove l'interessato, come nel caso di specie, **non intenda censurare clausole che impediscano la stessa partecipazione al concorso** (tra le più recenti *Cons. Stato Sez. V, Sent., 04-03-2011, n. 1398; C.d.S., sez. V, 10 agosto 2010, n. 5555; 25 maggio 2010, n. 3308; sez. VI, 23 settembre 2009, n. 5668*).

L'illegittimità delle clausole del bando di concorso, dunque, salvo che si tratti di clausole a valenza c.d. "escludente", può essere ordinariamente fatta valere **soltanto all'esito delle prove selettive**, cioè **quando, come nel caso che oggi ci occupa, si è manifestata la concreta ed attuale lesività delle suddette clausole.**

B. SULLA COMPETENZA TERRITORIALE DEL TAR DEL LAZIO

Nessun dubbio, inoltre, può essere nutrito sulla competenza territoriale del TAR Lazio a giudicare in merito alla legittimità degli atti oggi impugnati.

Invero, ove sia **impugnato** - quale **atto presupposto e invalidante** dei provvedimenti di esclusione immediatamente lesivi della posizione dei ricorrenti - un bando concorsuale, emanato da un organo centrale dello Stato, ossia il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, **con efficacia prescrittiva per l'intero territorio nazionale**, la cognizione della sua legittimità non può non appartenere, per connessione, al T.A.R. per il Lazio, ai sensi dell'art. 13, comma 3, c.p.c. (cfr in tal senso *ex multis sentenza Consiglio Stato, sez. VI n. 1012/2008*).

Ciò osservato in via preliminare, occorre ora illustrare i motivi in diritto dell'illegittimità delle clausole degli atti impugnati prescrittive del necessario conseguimento del punteggio minimo di 21/30, in ciascuna delle prove in cui si articola la prova scritta, prevista dall'art. 13, per poter accedere alla prova orale del concorso per cui è causa.

BREVE EXCURSUS STORICO SUL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO SUL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ATA.

Al fine di poter meglio comprendere il quadro storico-normativo nel quale si inserisce il presente concorso per il profilo Dsga, appare necessario esporre quanto segue.

Il Testo Unico della Scuola, Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, agli artt. 542-560 regola la consistenza organica, il reclutamento, le aree e i profili funzionali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, la mobilità professionale, in attesa della stipulazione dei contratti collettivi nazionali.

Il primo CCNL – Comparto scuola sottoscritto in data 4 agosto 1995, per il triennio 1994/1997, all'art. 51, comma 1 e 2 e Tabelle I e II allegate, in attesa delle norme di attuazione sull'autonomia scolastica (art. 21, legge n. 59 del 15 marzo 1997), definisce come *“i profili professionali del personale ATA e le relative qualifiche funzionali sono determinati come di seguito specificato”* e i titoli culturali di accesso, e stabilisce come *“Le dotazioni organiche dei nuovi profili, in attesa della rideterminazione da operarsi ai sensi dell' art. 31 del D.Lgs. n. 29 del 1993, sono provvisoriamente costituite dalle dotazioni dei profili previgenti”*.

Col successivo CCNL per il triennio 1998/2001, sottoscritto il 26 maggio 1999, alla luce dell'approvazione della norma sull'autonomia scolastica (D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999), agli artt. 23-30, si ridefiniscono le funzioni e i profili del personale ATA tra cui il Direttore dei servizi generali e amministrativi (area "D") che qui ci interessa.

L'8 marzo del 2002, è siglato l'Accordo relativo alla Sequenza Contrattuale per il personale ATA che individua le figure del Coordinatore Amministrativo in luogo del Responsabile Amministrativo e del Coordinatore tecnico nella nuova area "C".

Il CCNL relativo al triennio 2002/2005 sottoscritto in data 24 luglio 2003, quindi, introduce, nella TABELLA A dei "PROFILI DI AREA DEL PERSONALE A.T.A." l'area funzionale "D".

In particolare, ai sensi dell'art. 46 (CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE A.T.A) "I profili professionali del personale A.T.A. sono individuati dall'allegata tabella A. Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle innovazioni organizzative, è articolato in cinque aree (Area D; Area C; Area B; Area As e Area A) comprendenti ciascuno uno o più profili professionali; la corrispondenza tra aree e profili è individuata nella successiva tabella C". Nella Tabella A allegata si precisano i compiti della nuova figura professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi: *"Area D: Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza autonomamente l'attività del personale ATA nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell'ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di*

aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche. “

Con il successivo CCNL relativo al triennio 2006/2009, sottoscritto il 27 novembre 2007 e attualmente vigente ai sensi del CCNL per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 18 aprile 2018, infine, si riprendono le disposizioni contrattuali precedenti, agli artt. 46-49, e la TABELLA A sopra richiamata. All'art. 62, si rimanda a una Specifica sequenza contrattuale che è sottoscritta in data 25 luglio 2008, in merito ai criteri per la mobilità personale del personale Ata, con modifiche degli artt. 48 e 49 del Contratto:

“L'art. 48 del CCNL sottoscritto il 29/11/2007 è sostituito dal seguente:

“1. I passaggi interni al sistema di classificazione di cui all'art. 46 possono avvenire:

A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:

a) I passaggi del personale A.T.A. da un'area inferiore all'area immediatamente superiore avvengono mediante procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall'amministrazione, secondo modalità definite con la contrattazione integrativa nazionale, comunque nel rispetto di quanto sancito dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 1/99 e n.194/2002, a completamento dell'ipotesi a riguardo sottoscritta il 10/5/2006.

b) Alle predette procedure selettive, collegate alla formazione, è consentita la partecipazione anche del personale privo dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione - fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge - purché in possesso del titolo di studio stabilito dall'allegata tabella B per l'accesso al profilo di appartenenza e un'anzianità di almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo di appartenenza.

3 – L'art. 49 del CCNL sottoscritto il 29/11/2007 è sostituito dal seguente:

“1. Per dare attuazione alle disposizioni di cui al precedente articolo, il MPI attiverà procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall'Amministrazione e rivolto a tutti gli assistenti amministrativi e tecnici in servizio, per ricoprire posti di coordinatore amministrativo e tecnico, e rivolto a tutti i collaboratori scolastici in servizio per ricoprire i posti di collaboratore scolastico dei servizi.”

Con il Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 979 del 28 gennaio 2010, sono definite le prime procedure

selettive per i passaggi del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A.) dall'area contrattuale inferiore all'area immediatamente superiore, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Sequenza contrattuale del 25 luglio 2008 con l'indizione della procedura di selezione per l'accesso alla mobilità professionale (art. 4, comma 3 del CCNI del 3 dicembre 2009), in ossequio a quanto disposto dall'art. 557 del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 come modificato dall'art. 6, comma 9 della legge n. 124 del 3 maggio 1999, e quindi per i passaggi dall'area "B" all'area "D" per i profili di DSGA (900 unità). La procedura di selezione, però, è soltanto in parte attivata sugli organici previsti perché bloccata dopo il primo anno scolastico per la mancata formazione obbligatoria di una parte del personale selezionato da parte dell'amministrazione scolastica dovuta al blocco degli stipendi e del salario accessorio dei dipendenti pubblici previsto dall'art. 9, comma 23 della legge n. 122 del 30 luglio 2010 e dall'art. 22, comma 2 del Decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, oggi non più in vigore per via delle deroghe introdotte dall'art. 11, comma 1 della legge n. 12 dell'11 febbraio 2019, per i dipendenti pubblici che hanno avuto il CCNL successivamente rinnovato.

Infine, ai sensi dell'art.1, comma 605 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono emanati il Decreto ministeriale e il Bando di concorso, oggi impugnati, laddove non consentono la correzione della seconda prova scritta ai ricorrenti che hanno conseguito un punteggio inferiore a 21/30 nella prima prova, con conseguente automatica esclusione dalla prova orale.

MOTIVI IN DIRITTO

1) ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONI, ILLOGICITÀ MANIFESTA, INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ, CONTRADDIZIONI TRA MOTIVI E DISPOSITIVO E TRA PROVVEDIMENTI.

2) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DECLINATO SECONDO IL CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE.

2.1) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1, 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE.

3.1) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI MERITOCRATICI DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 97, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE.

La mancata correzione della seconda prova scritta, con la conseguente automatica esclusione dalle prove orali, disposta dal Decreto ministeriale e dal Bando di concorso oggi impugnati, è illegittima per eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche, in particolare, per sviamento, difetto di istruttoria, difetto di motivazioni, illogicità manifesta ingiustizia grave e manifesta, violazione del principio di proporzionalità, contraddizioni tra motivi e dispositivo e tra provvedimenti.

E' stato, infatti, impedito ai ricorrenti – i quali ben avrebbero potuto raggiungere il punteggio di 21/30 quale media aritmetica delle due prove in ipotesi di correzione della seconda prova scritta- l'accesso alla prova orale.

In via preliminare, appare opportuno riprendere il **quadro normativo che disciplina il reclutamento del personale** docente, educativo e ata al fine di provare come non siano stati perseguiti criteri di logicità e congruità nella scelta operata con discrezionalità dall'amministrazione nella predisposizione dello svolgimento delle prove concorsuali per il reclutamento dei dirigenti dei servizi generali e amministrativi.

Il **Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297** (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), nel dettare le **norme primarie alle quali deve attenersi il regolamento relativo alle procedure concorsuali** ha previsto quanto segue:

- per il reclutamento dei docenti ed educatori, all'**art. 400**:
 - **comma 8**: Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonché i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti dal Ministero della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;
 - **comma 9**: Le commissioni giudicatrici dispongono di **cento punti** di cui **quaranta per le prove scritte**, grafiche o pratiche, **quaranta per la prova orale** e **venti per i titoli**;
 - **comma 10**: **Superano le prove scritte**, grafiche o pratiche **e la prova orale** i candidati che abbiano riportato una votazione **non inferiore a ventotto quarantesimi**.
 - **comma 11**: [...] Peraltro, **l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva.**

- per il reclutamento del personale amministrativo, **all'art. 552:**

- **comma 3:** Le prove di esame consistono in **due prove scritte ed in un colloquio**. Una delle due prove scritte verte su elementi di diritto pubblico; **l'altra e' intesa ad accertare il possesso delle cognizioni tecniche necessarie all'assolvimento delle funzioni proprie della qualifica da conferire**. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sull'ordinamento dell'amministrazione della pubblica istruzione. Il programma di esame è determinato dal bando di cui al comma 3 dell'articolo 551.

E in effetti, l'articolo 7 del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018, così come l'art. 13 del Bando impugnato, analogamente a quanto disposto per il concorso a cattedre, prevedono l'accesso agli orali e alla graduatoria finale per la valutazione dei titoli soltanto se si raggiunge il 7 come voto **al termine rispettivamente delle due prove scritte e dell'esame orale** sui contenuti oggetto del Bando, come di seguito:

“1. Le commissioni giudicatrici dispongono di settanta (70) punti, di cui trenta (30) per le prove scritte, trenta (30) per la prova orale e dieci (10) per i titoli.

2. La valutazione delle eventuali prove preselettive di cui all'articolo 4 è effettuata assegnando 1 punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. La valutazione non concorre a formare il punteggio utile ai fini della formazione della graduatoria finale.

*3. La commissione assegna alle prove scritte di cui all'articolo 5 un punteggio massimo di **30 punti** ciascuna. [...] Accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, **in ciascuna delle prove**, un punteggio di almeno 21/30. Il punteggio delle prove scritte è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove.*

*4. La commissione assegna alla prova orale di cui all'articolo 6 un punteggio massimo complessivo di **30 punti**. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a **21 punti**.*

*5. La commissione assegna ai titoli culturali e professionali di cui all'allegato C, parte integrante del presente decreto, un punteggio massimo complessivo di **10 punti**.*

6. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, della votazione conseguita nella prova orale e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.”

Poiché entrambe le procedure risultano analoghe nei criteri di valutazione adottati per poter accedere all’esame orale e alla graduatoria di merito finale (per i docenti la tabella in centesimi prevista dal Testo Unico, per i dsga in settantesimi prevista dall’atto amministrativo), appare evidente **l’ECCESO di potere per sviamento, difetto di motivazioni, carenza d’istruttoria e illogicità manifesta** nella previsione del frazionamento della valutazione prova scritta che da una parte non è stata prevista dal legislatore (D.lgs. n. 297/94) tanto da non essere stata adottata nell’ultimo concorso a cattedre del 2016 (D.D.G. nn. 105, 106, 107 del 2016), dall’altra parte, seppur non prevista, quando è stata adottata nel concorso a cattedre 2012 (D.D.G. n. 82) è stata dichiarata illegittima da questa stessa sezione del Tar Lazio (**Sentenza n. 5100/18 passata in giudicato**) nella misura in cui non ammetteva alle prove orali i candidati che erano in possesso di un punteggio non inferiore a 28/40 (equivalente a 21/30) ma con punteggio inferiore a 7/10 (equivalente a 21/30) nell’ultima prova scritta, introducendo un ulteriore criterio selettivo non previsto dalla norma ed in contrasto con il principio del *favor participationis*.

Quindi, non risultano chiari né i criteri che hanno indotto l’amministrazione a frazionare la valutazione della prova scritta (la cui unitarietà è confermata anche dall’art. 13 del Bando impugnato, il quale significativamente è intitolato “prova scritta”) né le motivazioni sottese all’esclusione dei candidati che hanno ottenuto e superato la soglia di sufficienza all’esito della prima prova, in considerazione delle censure mosse dalla giustizia amministrativa.

I ricorrenti, dunque, avendo conseguito un punteggio non inferiore a 18/30, ossia un punteggio che, riportato in decimi, non è inferiore a sei (cioè la soglia di sufficienza) prescritta in via generale dall’art. 400, comma 11, del T.U. in materia di istruzione, hanno pieno diritto ad ottenere la correzione della seconda prova, ben potendo aspirare al raggiungimento del punteggio minimo di 21/30 quale media delle due prove in cui si articola la prova scritta.

L’amministrazione, invece, illegittimamente ed in maniera del tutto immotivata ha disposto il frazionamento della valutazione della prova scritta, introducendo

un ulteriore momento di selezione (il conseguimento del voto minimo di 21/30 in tutte le prove) non previsto dalla normativa primaria.

Il detto criterio di una soglia di sbarramento che prevede l'esclusione dalla prova orale nonostante il raggiungimento del punteggio minimo di 28/40 (equivalente a 21/30) e la sufficienza in ognuna delle prove, peraltro, come già esposto, è già stato oggetto di annullamento in occasione del concorso docenti indetto nel 2012.

Il Consiglio di Stato, infatti, ha chiarito la illegittimità del frazionamento della valutazione delle prove scritte, le quali devono essere considerate unitariamente: *“pertanto è indubbio che i punti 40 debbano essere attribuiti alla valutazione nel suo complesso di prove scritte, grafiche o pratiche e che il MIUR ha illegittimamente alterato il principio esposto nel prevedere l'attribuzione di punti 30 per il giudizio su prove e grafiche e altri punti 10 per quelle pratiche, con ciò **arbitrariamente frazionando le prove medesime e il punteggio relativo, al fine di creare un ulteriore momento di selezione non consentito dalla vigente normativa;** - in questi termini, il ricorso in epigrafe è da accogliere anche con riguardo all'invocato principio di favor participationis ai concorsi a pubblici impieghi, il quale impone alla P.A. procedente, anche se abbia ampi margini di discrezionalità nel governo del reclutamento (a più forte ragioni se tali margini manchino), di non restringere in modo arbitrario ovvero con interpretazioni non conformi alla legislazione vigente la platea dei candidati prescindendo dall'effettivo merito di tutti e di ciascuno di essi”*(**Consiglio di Stato, 15.11.2017, n. 5295, conforme 25.01.2018, n. 504**).

Ed invero, la scrivente difesa non può esimersi dal sottolineare che nelle analoghe controversie in sede di concorso del personale docente indetto con DDG n. 82 del 24.19.2012, ove era prevista l'ammissione alla quarta prova in cui si venivano articolate le prove scritte il Tar del Lazio ha **ha dichiarato, con innumerevoli sentenze, l'illegittimità dei Decreti Ministeriali e correlati Bandi di Concorso nella parte in cui i ricorrenti non erano stati ammessi al prosieguo delle prove scritte per avere conseguito un punteggio pari o superiore a 18/30 ma inferiore a 21/30 (ovvero con un voto superiore alla uguale o superiore alla sufficienza).**

In materia di prove preselettive del concorso docenti, inoltre, si richiama la sentenza n. 9427/2015, passata in giudicato, come richiamata dalla recente sentenza n. 3480/2019 del Consiglio di Stato, i giudici del Tar Lazio, sez. III bis, hanno stabilito che *“tutti i ricorrenti che hanno superato i test preselettivi conseguendo un punteggio superiore a 30 ma inferiore a 35 e, pertanto, sono stati inseriti “con riserva” nelle rispettive graduatorie di merito, il ricorso principale deve, invece, essere accolto, ai sensi dell’articolo 74 c.p.a., il quale stabilisce che “La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”, in base ai precedenti della sezione (sentenze nn. 13461 del 24.12.2003, 11078 del 21.12.2013, ordinanze nn. n. 4611 del 26.09.2014, 5140/09, 5141/09, 5142/09, 5143/09, 5144/09, 5146/09, 5147/09, 5148/09, 5150/09, con cui la Sezione ha annullato il Bando relativo al Concorso indetto con D.D.G. M.I.U.R. n. 82 adottato in data 24 settembre 2012 nella parte in cui, all’articolo 5, comma 6, ha stabilito che sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a punti n. 35/50”;*

La suddetta sentenza, **non appellata dal Ministero e, pertanto, passata in giudicato**, e con essa numerose altre (326/2014; 9424/15; 9425/15, 9427/15, 10104/15 solo per citarne alcune) **annullava il bando con efficacia erga omnes, risultando, così, in maniera definitiva, intangibile e con valore di giudicato non operante la soglia di sbarramento invocata dall’Amministrazione che, come nel caso per cui oggi è causa, risultava non tener conto della raggiunta sufficienza da parte dei ricorrenti** (Conformi: Tar Lazio, III bis, sent. nn. 9423/15, 9424/15, 9427/15, 9422/15, 9447/15, 9136/15, 9448/15, 9446/15, 10138/15, 9488/15, 10104/15; CdS sent. nn. 5380/16, 5378/16, 5467/2016, 5469/2016, 5470/2016, 5831/16, 3480/2019).

Ad abundantiam, si citano ulteriori sentenze con cui il **TAR del Lazio** ha dichiarato l’illegittimità dei Decreti Ministeriali e correlati Bandi di Concorso che prevedevano una fase preselettiva con un voto superiore a 6/10 sul presupposto che **“solo l’attribuzione di una votazione che, riportata a decimi, risultasse inferiore a 6/10 precluderebbe la valutazione dell’esame successivo** (Così T.A.R. Lazio Roma, sez. III Bis, n. 8760 del 30.06.2015 e, in senso conforme, sentenze n. 272/14, n. 284/14, n. 285/14, n. 287/14, n.

326/14, n. 5711/14, n. 5710/14, 13138/14 e n. 327/14; n. 384/15 n. 1039/15 n. 13138/14 n. 4003/15 n. 4006/15 n. 4018/15 n. 4039/15, 4202/15, 4203/15,4205/15 e 4206/15).

Anche il **Tar Trento, con la sentenza n. 336/2013**, in merito ad una questione analoga rispetto a quella sollevata dai ricorrenti, ha così argomentato: “[...] **In ordine alla valutazione delle prove scritte e grafiche, allorquando esse siano più di una, è stabilito (all’undicesimo comma) che questa avviene congiuntamente**, secondo le modalità fissate dal D.P.R. 10 marzo 1989 n. 116, **tenendo però presente che l’attribuzione ad una prova di un punteggio che riportato in decimi sia inferiore a sei, preclude la valutazione della prova successiva** [...] Oltretutto, **verrebbe anche ad essere alterato il principio di valutazione congiunta delle prove**, prevista, come sopra riferito, dall’undicesimo comma del citato art. 400, che consente **una valutazione positiva purché nessuna delle prove congiuntamente esaminate sia inferiore alla sufficienza semplice**”. Ed ancora, il **Tar Lazio, sez. terza bis, con le sentenze nn. 326/14, 327/14, 272/14, 284/14, 285/14, 287/14 e 5711/14** in casi analoghi a quelli oggi impugnati avanti il medesimo Collegio, ha confermato il citato orientamento del Tar Trento e accolto il ricorso con la seguente motivazione: “*Le doglianze vanno accolte proprio sotto il delineato profilo della manifesta arbitrarietà ed illogicità, oltre che irragionevolezza nella disposizione recata dall’art. 5, comma 6 del bando di concorso, nella parte in cui ha fissato in 35/50 il punteggio di superamento della prova preselettiva*”.

*

Ciò premesso emerge la palese illegittimità degli atti oggi impugnati, laddove **in violazione del criterio generale dell’unitarietà delle prove scritte, grafiche o pratiche, previsto dal comma 1, 9 e 10 del predetto art. 400 T.U, scorpora le prove scritte, introducendo un momento di selezione non previsto a livello normativo ed impedendo la partecipazione alle prove orali ai candidati che non abbiano raggiunto la soglia di 21/30 in ognuna delle prove scritte.**

* * *

È, dunque, evidente che **l’amministrazione oggi resistente, ponendo tale illegittima soglia di accesso alle prove orali, ha travalicato i limiti della discrezionalità**, atteso che il parametro obiettivo impiegato non appare in alcun

modo congruo e razionale, in considerazione del dato inoppugnabile per cui **la partecipazione alle prove orali è preclusa a soggetti che, avendo superato la preselezione ed essendo stati ammessi alla fase degli scritti, hanno dimostrato di possedere requisiti minimi per affrontare l'intera fase selettiva e non solo una parte di essa.**

A ciò si aggiunga che, per i concorsi per titoli ed esami, qual è quello in questione, l'art. 8 d.P.R. n. 487/1994 prevede che *“la valutazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame”* (così al comma 4).

Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, nei concorsi per titoli ed esami il punteggio complessivo è costituito dalla somma del punteggio conseguito per la valutazione dei titoli, dalla media del punteggio realizzato nelle prove scritte e dal punteggio attribuito alla prova orale (**Cons. Stato Sez. V, 7.10.2013, n. 4922, ex plurimis**).

Ciò in quanto il comma 4 dell'art. 8 del d.P.R. n. 487 del 1994 viene sottoposto ad una lettura coordinata con il precedente articolo 7, comma 3, che prevede espressamente l'applicabilità del criterio della media dei voti riportati nelle prove scritte per i concorsi per soli esami (laddove stabilisce che: *“il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico pratiche e della votazione conseguita nel colloquio”*) non sussistendo, di contro, alcuna valida ragione che possa giustificare un differente trattamento valutativo tra le due tipologie concorsuali e, pertanto, una eventuale differenziazione del criterio di valutazione delle prove scritte in ragione della tipologia di concorso risulterebbe oltremodo irrazionale, atteso che l'unica differenza tra il concorso per titoli ed esami e quello per soli esami è data dall'aggiunta del punteggio per i titoli, rimanendo entrambe comunque strutturate su prove scritte e orali.

Si rileva, inoltre, che le prove scritte, sia nei concorsi per titoli ed esami che in quelli per soli esami, pur essendo articolate in più elaborati e su più materie, costituiscono una prova unitaria al pari di quella orale, con la conseguenza che appare logico che debbano essere valutate sulla base del loro valore mediano in entrambi i concorsi. (**Cons. di Stato, Sez. V, 27.03.2015 n. 1615**).

Il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire che: <<il 4° comma dell'art. 8 del D.P.R. del 1994 deve essere interpretato nel senso che nei concorsi per titoli ed esami il punteggio complessivo è costituito dalla somma del punteggio conseguito per la valutazione dei titoli, dalla media del punteggio realizzato nelle prove scritte e dal punteggio attribuito alla prova orale>> (**così, Sez. V, 18.06.2018, n. 3719**).

*

SULL'ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus* è appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al ***periculum in mora*** il danno gravissimo ed irreparabile è in *re ipsa* in quanto a breve si concluderanno le prove orali e verranno conseguentemente pubblicate le graduatorie di merito.

Appare, dunque, di tutta evidenza il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile in conseguenza dell'esclusione dei ricorrenti dalle prove orali.

Ed infatti, **la mancata partecipazione a tali prove**, determinando l'esclusione dei ricorrenti, **pregiudicherebbe in modo irreparabile il diritto costituzionalmente garantito all'accesso alla procedura concorsuale**.

I ricorrenti, dunque, hanno interesse ad ottenere la correzione, in forza di un provvedimento cautelare, della seconda prova scritta, al fine di potere partecipare alle prove orali anche ad una eventuale sessione suppletiva in tempo utile per la entro la pubblicazione delle graduatorie di merito e comunque entro l'imminente inizio dell'anno scolastico 2020/21.

Anche nel **bilanciamento con l'interesse pubblico**, si deve riscontrare che è **nello stesso interesse dell'amministrazione non creare situazioni irreversibili con conseguente invalidazione della intera procedura concorsuale oggi sub judice**.

In proposito, il **CONSIGLIO DI STATO, in ADUNANZA PLENARIA**, con l'**Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2** (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziario escluso dalle prove preselettive), ha precisato che **l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti**.

È stato così riaffermato il principio per cui **la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito** al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato.

Ciò che importa è che si giunga al merito re adhuc integra, in modo da evitare il danno grave ed irreparabile della ricorrente, consentendole di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti, ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale.

Allo stato dei fatti, invece, la concessione del provvedimento cautelare sospensivo comporta un passaggio del rischio dall'Amministrazione al candidato: è quest'ultimo a dover sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare.

Pertanto, con l'ammissione riservata dei ricorrenti, l'Amministrazione evita solo il rischio di essere condannata per l'illegittima esclusione dei candidati, e di assistere impotente alla "invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale".

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione in commento, ha precisato come il **pregiudizio**, prospettato dalla difesa erariale concernente **l'aggravamento della procedura concorsuale** a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora pendenti, **non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*.** Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento.

In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza plenaria secondo cui "il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo" di fronte al "rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale".

Si consideri, inoltre, che l'organico dei DSGA presente una scopertura di oltre 3000 unità, attualmente assegnate in reggenza e che i vincitori del concorso si insedieranno all'inizio dell'anno scolastico.

Si rende necessaria, pertanto, la richiesta di indizione di prove suppletive orali suppletive calendarizzate entro la data di inizio dell'anno scolastico, al fine di permettere ai ricorrenti, in ipotesi di esito positivo delle prove, l'insediamento entro l'inizio dell'anno scolastico.

La lettura di cui sopra **RENDE INEVITABILE LA RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI NEI TERMINI CHE SEGUONO**

Alla luce di quanto sopra,

**VOGLIA L' ILL.MO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
IN VIA CAUTELARE**

Accogliere il ricorso e l'istanza cautelare e sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, adottando le misure cautelari ritenute più idonee e ordinando, in particolare, alle amministrazioni convenute di ammettere agli orali con riserva, anche con prove suppletive, i ricorrenti, nelle more della correzione della seconda prova, ferma restando lo scioglimento nella misura in cui i ricorrenti conseguiranno un punteggio di 21/30 quale media aritmetica delle prove scritte, ordinando la correzione della seconda prova scritta dei ricorrenti, e in via subordinata di consentire ai ricorrenti di partecipare alle prove orali della selezione per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) presso la Regione di propria competenza in ipotesi di raggiungimento di punteggio non inferiore a 21/30 quale media aritmetica delle prove scritte;

NEL MERITO

annullare gli atti impugnati nei limiti dell'interesse dedotto dai ricorrenti con conseguente accertamento del diritto degli stessi ricorrenti alla correzione della seconda prova scritta, ed alla partecipazione alla prova orale in ipotesi di raggiungimento del punteggio di 21/30 quale media aritmetica delle prove scritte, ad essere ammessi alla prova orale del concorso finalizzato alla selezione degli aventi diritto ad accedere al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) di cui al D.M. n. 863 del 18.12.2018

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA
NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI
NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI**

CONSIDERATO CHE

Gli odierni instanti **hanno proposto ricorso al TAR LAZIO – SEDE DI ROMA - per ottenere l'annullamento**

- **A.1) Dell'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso finalizzato all'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018 ed al Decreto del Direttore Generale del 20 dicembre 2018**, già pubblicato da parte dell'USR del Toscana il giorno 19.05.2020, m_pi.AOODRTO.REGISTRO UFFICIALE(U).0004528.19-05-2020 nella parte in cui tali elenchi non contemplano i ricorrenti Casillo, Musuruca e Puzone Bifulco, i quali hanno superato la preselezione ed hanno partecipato alle prove scritte conseguendo un punteggio uguale o superiore a 18/30 ma inferiore a 21/30 nelle prima prova, senza la valutazione della seconda prova;
- **A.2 Dell'elenco degli ammessi alla orale del concorso finalizzato all'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018 ed al Decreto del Direttore Generale del 20 dicembre 2018**, già pubblicato da parte dell'USR del Lombardia il giorno 09.06.2020, m_pi.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).00011457.09-06-2020 nella parte in cui tali elenchi non contemplano i ricorrenti Vossio e Campanella, i quali hanno superato la preselezione ed hanno partecipato alle prove scritte conseguendo un punteggio uguale o superiore a 18/30 ma inferiore a 21/30 nelle prima prova, senza la valutazione della seconda prova;
- **B. Quale atto presupposto seppur non immediatamente lesivo**, del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018, recante le disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), nella parte in cui all'art. 7 prevede che nel caso in cui un candidato riporti un punteggio inferiore a 21/30 nella prova di cui all'art. 5 comma 1 lett. a) non si procede alla correzione della prova teorico-pratica e nella parte in cui non prevede l'accesso alla prova orale per i candidati che abbiano riportato un punteggio di 21/30 quale media aritmetica del punteggio delle prove in cui si articola la prova scritta;
- **C. Quale atto presupposto, seppur non immediatamente lesivo del Bando di Concorso** di cui al Decreto del Direttore Generale del 20 dicembre 2018,

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 in data 28.12.2018, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di duemila e quattrocento posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, nella parte in cui all'articolo 13, comma 4 prevede che nel caso in cui il candidato riporti un punteggio inferiore a 21/30 nella prova di cui all'art. 13 comma 1 lett. a) non si procede alla correzione della prova teorico-pratica e nella parte in cui non prevede l'accesso alla prova orale per i candidati che abbiano riportato un punteggio di 21/30 quale media aritmetica del punteggio delle prove in cui si articola la prova scritta;

CONSIDERATO CHE

- **Il presente ricorso deve essere notificato ai concorrenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti coloro che, ad oggi, risultano ammessi alla **prova orali** della selezione per l'accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.D.G. 20.12.2018 n. 2015 nelle regioni Toscana e Lombardia.**

CONSTATATO CHE

- **La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile** in ragione dell'**immenso numero dei destinatari;**
- Il TAR del Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - **quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte**

FANNO ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la **notificazione con modalità diverse da quelle stabilite in via ordinaria, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

■ **nei confronti delle Amministrazioni intime** rimettendone copia all'Avvocatura Generale dello Stato;

■ **nei confronti dei controinteressati** attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR:

a) di un **avviso sintetico** dal quale risulti:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- l'indicazione delle amministrazioni intime;
- un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come aspiranti Direttori dei servizi generali ed amministrativi ammessi alla **prova orale** della selezione per l'accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.D.G. 20.12.2018 n. 2015;
- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "*Ricerca ricorsi*", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "*Lazio - Roma*" della sezione "*T.A.R.*";
- l'indicazione del numero del decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

b) del **testo integrale del ricorso** recante una **tabella esplicativa della posizione dei ricorrenti** con l'indicazione delle impugnate **graduatorie nominative pubblicate da ogni Regione** contenente l'elenco degli ammessi alla **prova scritta** della selezione per l'accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.D.G. 20.12.2018 n. 2015 **nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti**

In sede di costituzione si depositeranno i documenti come da separato foliaro

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Salvis iuribus

Catania, li 18 luglio 2020

Avv. Marco Di Pietro

